

Per il mantenimento del quorum strutturale nel referendum abrogativo

di Marco Betzu, Pietro Ciarlo e Andrea Deffenu¹

1. Come spesso accade nei periodi storici contrassegnati da gravi crisi sistemiche, il fuoco del nazionalismo e del populismo ha ripreso a divampare, tanto in Europa che nelle Americhe.

Alle italiche latitudini questa specie di “ubriacatura” si è innestata, in maniera ancora più significativa, sulla crisi della rappresentanza politica e della legittimazione dei partiti, e ha partorito, tra le altre, suggestioni volte a superare il divieto di mandato imperativo e a favorire un uso generalizzato del referendum. Decisionismo e populismo si intrecciano, dunque, secondo un’idea particolare di esercizio della sovranità popolare affidato a meccanismi istituzionali che hanno la pretesa di far prevalere la volontà popolare, liberata dalle strutture procedurali della democrazia pluralista, rappresentate come falsificanti². La prospettiva pretende di tradursi nella determinazione popolare diretta dell’indirizzo politico attraverso la riduzione del mandato parlamentare a mera esecuzione di decisioni prese da altri, ovvero in via immediata grazie alla revisione degli istituti di democrazia diretta³.

Strumentale a tal fine è il tentativo di abolire il *quorum* strutturale di validità del referendum abrogativo previsto dalla Costituzione repubblicana che, se non è certo un inedito⁴, negli ultimi anni sembra aver ricevuto un più forte impulso.

Già nella XVII Legislatura il Movimento 5 Stelle presentò una proposta di legge di revisione costituzionale degli artt. 73, 75, 80 e 138 Cost., con la quale, oltre ad introdurre nuove forme di referendum, avrebbe voluto sopprimere il *quorum* strutturale⁵. All’indomani delle elezioni politiche, la stessa linea è stata trasfusa nel disegno di legge costituzionale presentato

¹ Il presente lavoro è frutto di una riflessione condivisa tra gli autori. Nondimeno sono da attribuire a Marco Betzu i par. 1 e 2, ad Andrea Deffenu il par. 3, a Pietro Ciarlo i par. 4 e 5.

² P. Ciarlo, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, p. 2.

³ Che uno dei tratti più caratteristici del populismo sia quello di sposare soluzioni istituzionali che rimettano al popolo le decisioni politiche più importanti è stato efficacemente argomentato da C. Chimenti, *Il populismo fra democrazia e demagogia*, in *Le Carte e la Storia*, n. 1/2008, p. 28. Sul punto anche G. Martinico, *Populismo e democrazia costituzionale: l’attualità della lezione canadese*, in *Ordines*, n. 1/2018, p. 58, secondo cui i populistici contrappongono il referendum «all’attività delle istituzioni rappresentative, scorgendo in esso e nella volontà popolare la fonte assoluta e non mediabile di verità politica».

⁴ Si pensi, ad esempio, alle proposte di revisione costituzionale presentate da Alleanza Nazionale all’esito del fallimento del referendum sulla quota proporzionale del 18 aprile 1999. Sul punto A. Morrone, *L’invito a disertare le urne, tra storia, costituzione e regole di correttezza costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 3/2003, p. 605 ss.

⁵ Atto Camera n. 3124, 19 maggio 2015, primo firmatario On.le Fraccaro. Nella Relazione si afferma significativamente che «l’abolizione del *quorum* di partecipazione è il primo passo indispensabile per consentire ai cittadini di concorrere attivamente al processo decisionale democratico. Con l’abolizione del *quorum* si avrebbe il sicuro effetto di vedere sbocciare la democrazia diretta accanto a quella rappresentativa determinando l’indispensabile evoluzione verso la democrazia integrale».

in data 22 giugno 2018 dall'On.le Calderoli (Atto Senato n. 516), oltre che in ulteriori proposte presentate alla Camera⁶, ed è stata ancor più recentemente ribadita dall'attuale Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, On.le Fraccaro, il quale ha sostenuto che il *quorum* «premia chi non partecipa» e alla fine «disincentiva la partecipazione»⁷.

La volontà di rafforzare gli istituti della democrazia diretta è oggi, quindi, apparentemente sempre più irresistibile, trovando anche il supporto convinto della maggioranza di governo⁸, ma le ragioni a suo fondamento continuano a rimanere non convincenti.

Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale sopra menzionato si legge che la necessità di eliminazione del *quorum* risiederebbe nel far «sentire i cittadini partecipi nei processi decisionali, in primo luogo attraverso l'espressione del voto», in quanto il *quorum*, «combinato all'alto livello di astensionismo che si registra nelle tornate elettorali, si traduce nei fatti nella vanificazione di uno strumento di espressione popolare importantissimo, come quello del referendum». Non diversamente, nel documento sulle *Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura*, elaborato dal Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si afferma che la previsione del *quorum* avrebbe consentito di sfruttare «strumentalmente la quota di elettori che per ragioni non politiche non partecipano al voto»⁹, ragioni peraltro non meglio determinate.

Noi crediamo, al contrario, che proprio oggi che la digitalizzazione ha creato gli strumenti tecnici astrattamente più idonei allo svolgimento di forme dirette di democrazia, la lezione fornita da secoli di costituzionalismo e di drammatiche esperienze sull'intrinseca pericolosità degli istituti di democrazia diretta, ben conosciuta dai Costituenti e dai costituzionalisti, imponga il mantenimento del *quorum* strutturale.

2. Come è noto, nelle sedute dell'Assemblea Costituente la discussione sulla previsione di un *quorum* strutturale fu assai breve, ed è ben compendiata dall'intervento di Paolo Rossi, che mise in guardia sul rischio «che una legge, eventualmente approvata con larghissima maggioranza dai due rami del Parlamento, fosse abrogata col 17 o 16 o 15 per cento degli

⁶ Si v. Atto Camera n. 582, presentata l'8 maggio 2018; Atto Camera n. 984, presentata il 24 luglio 2018; Atto Camera n. 998, presentata il 25 luglio 2018.

⁷ Citato da N. Cottone, *Fraccaro: via il quorum dal referendum, drastica riduzione dei parlamentari*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 luglio 2018.

⁸ Si inserisce in questa prospettiva anche la proposta di introdurre in Costituzione il divieto di approvare nuovamente la stessa normativa oggetto di abrogazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni, se non «con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» (Atto Senato n. 852).

⁹ L. Spadacini, *Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura*, in *Astrid Rassegna*, n. 13/2018, p. 6.

elettori iscritti»¹⁰: ipotesi rara, ma emblematica, e che, se si fosse verificata, sarebbe stata «veramente deplorabile»¹¹. Lo stesso Mortati, pur essendosi attivamente speso per l'introduzione dell'istituto referendario, ritenne essenziale che la percentuale di votanti richiesta per la validità della consultazione fosse pari «almeno alla metà degli elettori, onde evitare il pericolo lamentato», ovvero che «una piccola percentuale di cittadini, anche meno di cinque milioni, potrebbe decidere in modo definitivo su questioni di grande importanza»¹².

Le ragioni di una tale preoccupazione non sono certo da rinvenire nella diffidenza nei confronti degli strumenti di democrazia diretta. Pur ritenendo il referendum un «principio di democrazia vera, cui non possiamo rinunciare»¹³, i Costituenti avevano infatti ben presenti i pericoli derivanti da un suo possibile uso plebiscitario e vollero circondare l'istituto di quelle cautele necessarie a ricondurlo entro un modello di forma di governo rappresentativa-partecipativa, idoneo a conciliare le «esigenze di governo delle società complesse» con «quelle di mantenimento delle capacità operazionali del principio democratico»¹⁴.

Non si vede, allora, come sia possibile considerare il *quorum* partecipativo come un anacronismo, come pure è stato ritenuto¹⁵. Semmai, è proprio vero il contrario.

Proprio in quanto il referendum è stato spesso piegato a raggiungere scopi ulteriori e qualitativamente diversi dalla mera ablazione *pro futuro* dell'atto normativo primario, il *quorum* rappresenta una tecnica di bilanciamento al potere che altrimenti sarebbe consegnato a una del tutto esigua parte del corpo elettorale: magari organizzata, ma comunque sempre ristretta entro «un tipico sistema decisionale “a somma nulla” che, facendo valere il principio maggioritario allo stato puro [...] è quello che più tende a sacrificare – in spregio alle garanzie pluralistiche democratiche – le esigenze e i valori delle minoranze»¹⁶.

Ed è proprio nell'esigenza di impedire l'abrogazione esiguamente minoritaria che deve rinvenirsi il fondamento logico-politico del *quorum* previsto nell'art. 75 della Costituzione¹⁷.

¹⁰ *Atti Ass. Cost.*, VII, p. 1289 s., seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947.

¹¹ *Ibidem*.

¹² C. Mortati, *Il potere legislativo nel progetto di Costituzione*, in *Studium*, n. 7-8/1947, ora in *Raccolta di scritti*, vol. I, Milano, 1972, p. 474.

¹³ Così Ruini, nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, in *Atti Ass. Cost.*, VII, p. 1288.

¹⁴ M. Luciani, *Art. 75. Il referendum abrogativo*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2005, p. 186.

¹⁵ A. Ciancio, *Il quorum di partecipazione nel referendum abrogativo. (Causa ed effetti di un anacronismo)*, in *Pol. dir.*, n. 4/1999, p. 676, secondo la quale la previsione del *quorum* sarebbe «resa ormai anacronistica dall'uso sempre più politico che dell'istituto hanno fatto i partiti».

¹⁶ A. Di Giovine, *Democrazia diretta e sistema politico*, Torino, 2001, p. 89, il quale parla anche del *quorum* come «controbilanciamento dell'enorme potere [...] che l'ordinamento attribuisce a un'infima parte – i promotori sostenuti dal 500.000 firme – del corpo elettorale» (p. 173).

¹⁷ M. Luciani, *Art. 75*, cit., p. 572, e *ivi* la critica a V. Crisafulli, *Norme statali e norme regionali in materia di referendum*, in *Riv. Amm. Rep. It.*, 1955, p. 459, nota 2, secondo il quale mancherebbe «uno specifico fondamento logico-politico della norma prescrivente il *quorum* per il referendum abrogativo, suscettibile di valere come criterio differenziale rispetto agli altri tipi di referendum».

3. Per le ragioni sopra esposte, dunque, non convincono affatto le argomentazioni poste a fondamento del pacchetto di riforme costituzionali presentate dall'attuale maggioranza. Si vorrebbero, in sostanza, rafforzare gli «strumenti di democrazia diretta, per dare nuova linfa alla democrazia, rilanciando la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese»¹⁸. Ciò favorirebbe – così si legge – il rinnovamento del sistema politico «potenziando l'apporto diretto dei cittadini alle scelte politiche fondamentali» e, nello stesso tempo, la valorizzazione della «capacità del Parlamento di rappresentare le istanze dei cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni»¹⁹. La prospettiva sarebbe, dunque, non quella di contrapporre democrazia diretta e democrazia rappresentativa, ma di completarle reciprocamente²⁰.

Invece, a nostro modo di vedere, con la soppressione del *quorum*, salterebbe proprio l'equilibrio tra le due forme di democrazia salvaguardato dall'attuale configurazione dell'art. 75 Cost. Un equilibrio, si badi, non paritario, ma volto innanzitutto a proteggere, attraverso il *quorum* partecipativo, il principio di rappresentatività su cui si fonda l'assetto repubblicano²¹. Non bisogna dimenticare, infatti, che il referendum è «un fattore eccezionale di correzione e di integrazione del sistema, una sorta di *extrema ratio* in grado di condizionare i processi politici (ma privo, tuttavia, della forza di contrapporsi alle dinamiche di funzionamento delle istituzioni rappresentative)»²².

È perciò semplicemente sbagliato ritenere che il *quorum* strutturale costituisca – pur tenuto conto del forte astensionismo registrato alle consultazioni negli anni più recenti – un aiuto sproporzionato per i soggetti contrari alla proposta referendaria. Il *quorum* strutturale, ma anche lo stesso *quorum* deliberativo, devono essere considerati non un inutile fardello volto a ostacolare l'esercizio del potere democratico dei cittadini, ma «una tipica manifestazione dell'*onere referendario*»²³. Spetta infatti ai promotori del referendum, in un primo tempo, convincere la *maggioranza* degli aventi diritto che il quesito referendario ha un rilievo politico tale da giustificare la loro partecipazione alla votazione; e, in un secondo tempo, indurre la *maggioranza* dei votanti a esprimersi con un *si*²⁴. Il *quorum* strutturale, dunque, costituisce

¹⁸ L. Spadacini, *Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura*, cit., p. 2.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ C. De Fiores, *Ragioni e virtù del quorum di partecipazione nel referendum abrogativo*, in *Pol. dir.*, n. 3/2000, p. 472.

²² *Idem*, p. 474. Così, almeno alle origini, fu pensato il referendum abrogativo. Solamente successivamente, nel corso degli anni '90, il referendum assumerà un vero e proprio carattere di rottura del sistema per cui, in sostanza, «non opererà più ... dentro e a integrazione del sistema rappresentativo, ma (essenzialmente) fuori e contro di esso» (*Idem*, p. 477).

²³ *Idem*, p. 467.

²⁴ *Ibidem*. La ragionevolezza della scelta del costituente è rinvenibile, inoltre, in quello che si potrebbe considerare un vero e proprio *favor abrogationis* nella parte in cui l'art. 75 Cost. ritiene sufficiente, al fine di realizzare

«una garanzia, una valvola di resistenza contro un utilizzo reiterato e distorto dello strumento referendario. E non una iattura per l'ordinamento democratico»²⁵.

L'eliminazione del *quorum*, lungi dal rinvigorire il circuito democratico-rappresentativo, avrebbe come unica conseguenza la delegittimazione ulteriore del processo di integrazione politico-parlamentare.

Sarebbe non di meno scorretto ritenere che un referendum abrogativo privo di *quorum* strutturale, come pure affermato dai proponenti la riforma, renderebbe i cittadini maggiormente partecipi e politicamente attivi, permettendo addirittura all'istituto referendario «di far emergere la volontà popolare»²⁶. Il referendum di cui all'art. 75 Cost., infatti, privato del filtro fondamentale del *quorum* partecipativo, non si avvicinerebbe ma, al contrario, si allontanerebbe oltre ogni misura dagli istituti tipici della democrazia partecipativa o deliberativa²⁷. Grazie al vasto e profondo dibattito sviluppatosi a partire dalle riflessioni di Habermas è stato chiarito che questo tipo di democrazia, pensato per rinforzare il principio rappresentativo, si fonda sulla necessità che i cittadini, prima di decidere, siano messi nelle condizioni di assumere, nel corso di un processo di discussione pubblica, tutte le informazioni relative alle soluzioni proposte, agli argomenti favorevoli e contrari, alle situazioni di fatto, ecc. Questo processo di acquisizione informativa è essenziale per consentire ai cittadini non solo di costruirsi un'opinione, ma anche di mutarla rispetto a quella inizialmente assunta²⁸. In questi termini, la concezione partecipativo-deliberativa della democrazia va tenuta nettamente distinta da quella meramente «aggregativa», secondo cui la decisione risulta «dalla somma di una molteplicità di volontà individuali, che si suppongono già determinate in un certo senso»²⁹.

Tornando alla proposta in commento, è facile osservare che per raggiungere risultati compatibili con quelli descritti, si sarebbero dovute elaborare, più coerentemente, proposte di riforma (non necessariamente di rango costituzionale) in grado di far assumere al referendum una dimensione effettivamente deliberativa, collocandolo nella fase finale di un processo in grado di realizzare una discussione ampia, partecipata e capillare tra i cittadini³⁰. Senza il

l'obiettivo dell'abrogazione della legge sottoposta a referendum, che si raggiunga la *sola* maggioranza dei voti validi (sempre De Fiore, cit., p. 468).

²⁵ *Idem*, p. 479.

²⁶ *Ibidem*, p. 7.

²⁷ Cfr. sul punto U. Allegretti, *Il cammino accidentato di un principio costituzionale: quaranta anni di pratiche partecipative in Italia*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011; M. Luciani, *Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa*, in L. Carlassare (a cura di), *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, Padova 2004, p. 184 ss.

²⁸ Sulle elaborazioni pratiche conseguenti a queste teorizzazioni v. G. Bosetti, S. Maffettone (a cura di), *Democrazia deliberativa: cosa è*, Roma, 2004.

²⁹ Così S. Petrucciani, *Democrazia*, Torino, 2014, p. 139.

³⁰ V. sul punto B. Ackerman, *La nuova separazione dei poteri. Presidenzialismo e sistemi democratici*, Roma, 2003.

quorum strutturale, al contrario, il referendum abrogativo si presterebbe ad usi (e abusi) difficilmente controllabili, così da trasfigurarne pericolosamente *ratio* e finalità, svelando così, dietro le motivazioni ufficiali poste a sostegno della proposta riformatrice, radici culturali incompatibili sia con la matrice democratico-rappresentativa, sia con quella partecipativo-deliberativa.

4. Alla base della proposta soppressione del *quorum* referendario si pongono, come accennato più sopra, il decisionismo e il populismo, che a loro volta fondano un direttismo politico-istituzionale il quale, a seconda delle epoche, può esprimersi in varie forme, dalle adunate oceaniche che acclamano il capo, alle procedure private di opachi voti telematici.

Il decisionismo e il populismo non si fondano né sul principio maggioritario, né, tantomeno, sul kelseniano principio maggioritario-minoritario³¹, bensì su un principio minoritario. Chi decide? Il vero popolo, e non ha importanza se il vero popolo è solo una minima frazione dei cittadini, un popolo minoritario. Il vero popolo deve governare contro il falso popolo delle clientele elettorali, delle caste, dei poteri forti, degli sradicati, degli internazionalisti, di quelli che non hanno patria, dei migranti, degli ebrei erranti, del voto regolato da procedure di tipo maggioritario-minoritario stabilite dalle costituzioni e dalle leggi.

C'è un vero popolo e c'è qualcuno che è in grado di interpretarne lo spirito. C'è un vero popolo che deve trovare il modo di decidere direttamente, in apparenza senza intermediazioni.

In questa concezione può bastare anche un voto minoritario del popolo, purché sia diretto. Il resto, come la garanzia espressa dal *quorum* strutturale nel referendum abrogativo, conta poco o niente.

Il populismo si ispira e si radica in un principio minoritario: deve contare il popolo vero, anche se in realtà si esprime una esigua minoranza. Meglio se la minoranza è relativa, cioè la più grande delle minoranze, ma, soprattutto se una maggioranza non esiste, anche una minoranza minima può bastare.

È questo il carattere distintivo fondamentale che lega strettamente il pensiero giuridico decisionista a quei movimenti che possono essere definiti populistici. I movimenti populistici nascono per lo più nel seno di sistemi democratici³². Possono essere considerati vincenti quando riescono a modificare il fondamento maggioritario-minoritario della democrazia pluralista, stabilendo andamenti istituzionali e governi che sostanzialmente prescindono dalle procedure della democrazia pluralista stessa, spesso, giovandosi delle altrui divisioni. A ben guardare è

³¹ H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia*, ora in *La democrazia*, Bologna, 1995, p. 105.

³² Cfr. T. Fournier, *From rhetoric to action: a constitutional analysis of populism*, in *EUI Working Paper*, n. 08/2018, <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/51725>.

difficile, e forse neanche auspicabile, che nelle democrazie pluraliste esistano maggioranze sostanziali del tutto autosufficienti. Più spesso sono i sistemi elettorali a creare delle maggioranze formali in grado di assicurare la funzione di governo. Basti considerare a cosa avviene nei sistemi elettorali maggioritari o la convenzione di considerare le astensioni irrilevanti al fine della costruzione delle maggioranze governanti.

Il kelseniano fondamento maggioritario-minoritario delle democrazie pluraliste serve anche a sistematizzare queste considerazioni, cioè a far vivere istituzioni nelle quali esista un effettivo bilanciamento dei poteri nonostante alcuni processi politici siano sostanzialmente minoritari o disintermediati. Il referendum abrogativo *ex art. 75 Cost.* già consente anche decisioni a minoranza, ma di una consistenza ritenuta dall'ordinamento adeguata e coerente con un contesto di democrazia rappresentativa nel suo complesso ispirato al principio maggioritario-minoritario. Viceversa, senza *quorum* strutturale, il principio minoritario occupa tutta l'arena.

5. L'attenuarsi dei vincoli sociali e culturali legati alla stratificazione sociale del '900 è il terreno ideale per la mobilità del voto. La digitalizzazione della politica trova terreno fertile e fa il resto. La rete ha una parte in chiaro, ma anche una parte in nero. Le notizie di cronaca si succedono incalzanti, dal "*Russiagate*" a *Cambridge Analytica*.

Ognuno di noi vive nella sua *filter bubble*, in una bolla relazionale nella quale tutti pensano nello stesso modo. Ognuno di noi pensa di vivere in un universo fatto a propria immagine e somiglianza. A tanti giovani elettori inglesi, cittadini del mondo, effettivamente deve essere sembrata impossibile una vittoria del sì nel referendum sulla *Brexit*. La verità è che la rete non raggiunge tutti, soprattutto in Italia, ma può raggiungere minoranze determinanti ai fini del risultato elettorale complessivo. I messaggi possono viaggiare in modo dissimulato da un centro consapevole ad una periferia inconsapevole, ad ogni singolo elettore che riceve un messaggio personalizzato sulla base del suo profilo digitale. Nella comunicazione in se stessa considerata, e nella politica che è fatta soprattutto di comunicazione, se la trasparenza non è tutto, è quasi tutto. Stiamo uscendo dall'era del convincimento per entrare in quella della persuasione politica (occulta). I partiti storici sono in crisi perché è mutata la stratificazione sociale dai quali essi traevano fondamento, ma anche perché la persuasione televisiva, ma soprattutto quella in rete, possono fare a meno di aggregati associativi permanenti.

La comunicazione televisiva è per sua natura trasparente, e si addice veramente solo alla politica di livello nazionale. Invece, la persuasione mediante la rete è per sua natura opaca e si presta anche alle elezioni locali, è capillare, tende ad essere artatamente modellata sulle

preferenze di ciascun singolo individuo. La rete è in grado di adeguarsi a tutti i tipi di votazioni, nazionali, locali, referendarie, mettendo in discussione le autonomie e il pluralismo istituzionale, in definitiva gli aspetti di fondo del bilanciamento dei poteri. Anche in un piccolo comune basta avere i profili web degli elettori per poter silenziosamente spostare le minoranze di voti necessarie alla vittoria.

Cambiano mezzi, situazioni e circostanze, ma c'è il rischio fondato che la storia possa ripetersi, senza essere una farsa. Il popolo non viene più manipolato dall'alto di un balcone, ma dalle oscurità della rete. Il mito della democrazia digitale si sta rivelando anch'esso una grande illusione³³.

La proposta soppressione del *quorum* strutturale renderebbe queste manipolazioni ancora più pericolose, perché il voto abrogativo di un'esigua minoranza potrebbe prevalere su tutto il resto. Non dobbiamo aggiungere molte altre parole, è sufficiente rinviare ai manuali del costituzionalismo nei quali si illustrano i rischi dell'istituto referendario che, dunque, è stato opportunamente presidiato da *quorum* e limitazioni materiali. La “democrazia totalitaria” indica quei sistemi istituzionali che nel rispetto formale delle procedure della democrazia instaurano dei sistemi nella sostanza totalitari. Non possiamo rassegnarci a che la persuasione digitale sia la fine della ragione. Abbiamo gli strumenti per batterci, tra essi sicuramente ci sono i principi del costituzionalismo.

³³ Sulle grandi illusioni collettive resta sempre attuale la lettura di C. Mackay, *La pazzia delle folle. Ovvero le grandi illusioni collettive*, 1841.